

STATUTO

TECNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR LARGO VOLFANGO
FRANKL 34

Numero REA: TR - 106078

Codice fiscale: 01551950551

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

	che, rendono necessario ed opportuno trasformare la società	
	da cooperativa di produzione e lavoro a cooperativa sociale.	
	Il presidente espone quindi all'assemblea la nuova denomina-	
	zione, l'oggetto modificato ed ampliato, nonché tutte le al-	
	tre norme che meglio possono disciplinare l'organizzazione	
	ed il funzionamento della società quale cooperativa sociale,	
	ferme restando la sede e la durata.	
	Quindi il Presidente illustra all'assemblea, dettagliatamen-	
	te, il nuovo testo di statuto sociale, il quale composto da	
	42 (quarantadue) articoli, diverrà del seguente letterale te-	
	nore:	
	"STATUTO"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Terni la società Coope-	
	rativa denominata "TECNO Società Cooperativa Sociale" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/91	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di atti-	
	vità diverse, agricole, industriali, commerciali o di servi-	
	zi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge	
	381/91.	
	La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione priva-	
	ta, ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la ge-	
	stione in forma associata continuità di occupazione lavorati-	
	va e le migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali per i soci lavoratori.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, compreso il rapporto di associazione in parteci-	
	pazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale.	

	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, de-	
	vonno essere approvati dall'assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee straordinarie.	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il	
	numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutua-	
	lità prevalente, nonchè, come previsto dall'art. 2512 c.c.,	
	la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	

	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalen-	
	za di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilan-	
	cio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art.	
	2513 c.c.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, persone svantaggiate di cui all'art. 4	
	della Legge 3/11/1991 n. 381, sempre comunque l'ideale coope-	
	rativo di mutualità e di impresa cooperativa sociale	
	no-profit.	
	L'attività della Cooperativa viene svolta attraverso due set-	
	tori di intervento:	
	1) L'uno lavorativo , mediante l'inserimento lavorativo dei	
	soggetti svantaggiati attraverso lo svolgimento dell' atti-	
	vità di:	
	a) attività di gestione infrastrutture pubbliche e private,	
	parking, darsene, depuratori civili e industriali, impian-	
	ti sportivi, impianti industriali in genere, impianti per at-	
	tività culturali;	

	b) la gestione, il coordinamento e la logistica nella gestio-	
	ne di magazzini di depositi merce, con carico e scarico;	
	c) la gestione e la coltivazione dei terreni agricoli ed in	
	particolare di vivai di piante ornamentali e da orto con re-	
	lativa vendita sia all'ingrosso che al minuto;	
	d) la gestione delle attività di scavi, movimento terra, la-	
	vori stradali, fognature, depurazioni in genere;	
	e) il noleggio di attrezzature, macchinari e simili per atti-	
	vità inerenti l'oggetto sociale;	
	f) la cura dei rapporti con le amministrazioni interessate	
	alla realizzazione delle opere di cui sopra;	
	g) l'elaborazione delle soluzioni funzionali, tecnologiche e	
	compositive nell'ambito della normativa in atto anche attra-	
	verso la realizzazione di centri sperimentali per favorire	
	lo sviluppo tecnologico ambientale ed occupazionale, nonché	
	la realizzazione e la gestione di laboratori analisi ineren-	
	ti le attività produttive;	
	h) l'attività di mera elaborazione dei progetti tecnici gene-	
	rali ed esecutivi relativi ad ogni opera di edilizia civile	
	ed impiantistica, senza alcuna limitazione, ma con espressa	
	esclusione di quanto riservato alle professioni cd. protette;	
	i) l'attività di restauro, manutenzione, conservazione e va-	
	lorizzazione del patrimonio architettonico, storico, cultura-	
	le ed artistico in genere, nonché costruzioni edili civili	
	ed industriali; tinteggiature esterni e interni, lavori elet-	

	trici, lavori idraulici, piccoli lavori su infissi, tapparel-	
	le, interruttori ecc., pulizia e riordino box cantine;	
	l) erogazione di servizi culturali, didattici, formativi,	
	multimediali, di assistenza tecnica e prevenzione sociale	
	nei confronti delle persone in età evolutiva, adulti, orga-	
	nizzazioni, enti, istituzioni, società o imprese in via prio-	
	ritaria, ma non esclusiva allo scopo;	
	m) erogazione di servizi in materia di organizzazione azien-	
	dale, valorizzazione e gestione delle risorse umane, miglio-	
	ramento della qualità organizzativa, sistemi di qualità a-	
	ziendale; in tale ambito la cooperativa si propone di orga-	
	nizzare e gestire corsi di formazione professionale, fornire	
	servizi a questi connessi comprese le attrezzature e i pro-	
	grammi informatici, di comunicazione, prestando altresì la	
	propria collaborazione ad analoghe iniziative da altri pro-	
	mosse, anche in forma consorziata o associata, svolgendo le	
	attività di cui alla L. 845/78;	
	n) erogazione di servizi di accoglienza, ristorazione, assi-	
	stenza socio-sanitaria, riqualificazione nei confronti delle	
	singole persone o di organizzazioni sia private che pubbli-	
	che;	
	o) il noleggio di locali, attrezzature di qualsiasi tipo,	
	multimediali, immobiliari, di autoveicoli e autovetture;	
	p) autotrasporto merci per conto terzi, nonché deposito;	
	spedizioni nazionali ed internazionali per conto terzi; as-	

	sunzione di lavori di trasporto, svolti anche con l'ausilio	
	di mezzi meccanici o diversi, propri o non, logistica, fac-	
	chinaggio, magazzinaggio, imballaggio e di traslochi in gene-	
	re, comprese le attività preliminari e complementari del fac-	
	chinaggio come previsto dal D.P.R. 30 aprile 1970, ed in par-	
	ticolare le attività di confezionamento, "cellophanatura" e	
	"blisteraggio" di merci e prodotti di varia natura; il tra-	
	sporto e recapito di documenti, corrispondenza, giornali e	
	riviste;	
	q) gestori e trasportatori rifiuti;	
	r) servizio auto-spurgo, fognature e pozzi neri;	
	2) l'altro socio-sanitario educativo, diretto a sviluppare	
	nei disabili il livello più elevato di apprendimento e di in-	
	serimento nel contesto sociale. In entrambi i settori di in-	
	tervento i soggetti svantaggiati sono costantemente seguiti	
	da operatori specializzati risultando, quindi, le due atti-	
	vità fra loro coordinate e funzionalmente collegate in guisa	
	da formare un inscindibile tutt'uno.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	
	Essa, pertanto, aderisce, accettandone gli statuti, all'Asso-	
	ciazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela mo-	
	vimento cooperativo, denominata "Lega Nazionale delle Coope-	
	rative e Mutue", in breve "Legacoop", e all'organismo provin-	
	ziale o regionale della stessa nella cui giurisdizione trova-	

	si la propria sede.	
	Il tutto con esclusione delle attività delle professioni in-	
	tellettuali "protette" e riservate a soggetti iscritti a par-	
	ticolari Albi professionali; la società potrà quindi avvaler-	
	si dell'opera di professionisti nel rispetto della normativa	
	vigente e pertanto non costituiscono oggetto della società	
	le attività professionali riservate ai professionisti iscrit-	
	ti negli Albi previsti dalla legge.	
	La cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti, se auto-	
	rizzata dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale,	
	per lo svolgimento delle attività previste nel presente Sta-	
	tuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte	
	dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, degli Enti	
	Locali, o organismi pubblici o privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	Parimenti la Cooperativa partecipa alle Convenzioni di cui	
	all'art.5 comma 1, della Legge n. 381/91 già citata.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	

	Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la Coo-	
	perativa è inoltre fattivamente impegnata a integrare e coor-	
	dinare, in modo permanente o per motivi e necessità contin-	
	genti, la propria attività con quella di altri enti coopera-	
	tivi promuovendone strutture consortili e aderendo a organiz-	
	zazioni di associazionismo cooperativo, associazioni tempora-	
	nee di imprese e a qualsiasi altro tipo di società che la	
	legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.	
	La cooperativa potrà inoltre, per conseguire l'oggetto socia-	
	le e comunque come attività non prevalente e non nei confron-	
	ti del pubblico nel rispetto delle leggi vigenti ed partico-	
	lare della legge n. 197/1991 e n. 1/1991 e successive modifi-	
	che di cui al Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, rilascia-	
	re fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e com-	
	piere tutte le operazioni connesse e relative direttamente	
	o indirettamente all'oggetto sociale.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Articolo 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, in possesso della maggiore età, che per	
	la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializ-	
	zazione, possono partecipare attivamente ai lavori della Coo-	
	perativa e svolgere la loro attività lavorativa per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla	
	legge 381/91;	
	c) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo	
	di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento)	
	del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in ese-	
	cuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, sen-	
	za fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fi-	
	ni di solidarietà.	
	Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	

	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del c.c., i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti	
	che in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente	
	statuto, in ragione dell'interesse o al fine di completare	
	la loro formazione, siano in grado di contribuire al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione,	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione,	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo sia al rapporto sociale che al rap-	
	porto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comun-	
	que l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente i-	
	nopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	

	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo si applicano le disposizio-	
	ni dei soci cooperatori.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) i motivi della richiesta e l'indicazione della categoria	
	di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requi-	
	siti necessari;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al	

	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta negli articoli 35 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguen-	
	ti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	

	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può entro il termine di de-	
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto,	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo rimborso del-	
	le spese di istruttoria della domanda di ammissione,	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	

	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato di attività	
	svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare anche tramite professioni-	
	sti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, con modalità e durata tali da non arre-	
	care pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività del-	
	la cooperativa.	
	I diritti di cui sopra non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto	
	alle obbligazioni contratte con la società.	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	

	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla en-	
	tro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti per il recesso, l'organo am-	
	ministrativo deve darne comunicazione immediata al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 35 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e coopera-	
	tiva, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, ed in caso contrario	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo	

	amministrativo potrà su richiesta dell'interessato far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contra-	
	ria agli interessi sociali;	
	f) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	

	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto dal CCNL di riferimento, indicato nel regola-	
	mento interno, e nel caso di socio volontario, che abbia ces-	
	sato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così	
	come meglio specificato nel Regolamento;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-	
	la cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudi-	
	zievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonchè reati che, per le modalità di esecuzio-	
	ne e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere de-	
	liberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	
	ficato motivo soggettivo.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo; contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli artt.	
	35 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusio-	
	ne sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrati-	
	vo su tali materie sono demandate alla decisione del colle-	
	gio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presen-	
	te statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale ef-	
	fettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità sopra indicate.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi di-	
	ritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dal-	
	la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile, nei confronti di ciascuno dei	
	successori.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla coo-	
	perativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi del precedente articolo art. 13.	
	Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione,	
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies delle d.a.t. del	
	c.c.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario,	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art. 2483 c.c.,	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili,	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	

	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni	
	del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superio-	
	re ai limiti di legge;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 16,	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	

	tuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè al-	
	l'atto dello scioglimento della cooperativa.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Articolo 18 (Ristorno)	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leg-	
	gi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci la-	
	voratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristor-	
	no, mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripar-	
	tito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e	
	quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di e-	
	rogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle	
	retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabi-	
	liti dal regolamento.	
	Articolo 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-	

	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al collegio arbitrale.	
	Articolo 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio deve essere presentato all'assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nel-	
	la relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	

	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) alla riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore a quanto previsto dalla lettera b) del primo comma del-	

	l'art. 2514 c.c.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massi-	
	ma prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci,	
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico,	
	c) il collegio sindacale, se nominato.	
	Articolo 22 (Assemblea)	
	La convocazione della assemblea deve effettuarsi a cura del-	
	l'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r,	
	inviata 8 giorni prima dell'adunanza, o con altro mezzo ido-	
	neo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individua-	
	to dall'organo amministrativo, contenente l'ordine del gior-	
	no, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Ita-	
	lia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazio-	
	ne, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli ammini-	
	stratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti	

	o informati della riunione e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti.	
	Articolo 23 (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili,	
	2) procede alla nomina dell'organo amministrativo,	
	3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presiden-	
	te del collegio sindacale,	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci,	
	5) approva i regolamenti interni,	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci,	
	7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo,	
	8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci,	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	

	dicati all'art. 20.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Articolo 24 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 25 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del-	
	l'alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 26 (Voto)	

	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano	
	in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci persone giuridiche è possibile attribuire un voto	
	plurimo, con un massimo di cinque voti, in ragione della mi-	
	sura degli scambi mutualistici risultanti dall'ultimo bilan-	
	cio di esercizio.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio a-	
	vente diritto al voto appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, sindaco	
	o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un al-	
	tro socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Articolo 27 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Pre-	
	sidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vi-	
	ce presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	

	designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Articolo 28 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dal-	
	l'assemblea dei soci al momento della nomina, da un ammini-	
	stratore unico o da un consiglio di amministrazione composto	
	da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dal-	
	l'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci operatori per-	
	sone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti, ma non possono	
	venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiore	
	a quello previsto dalla legge e scadono alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della carica.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	

	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Articolo 29 (Competenze e poteri dell'organo amministrati-	
	vo)	
	L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione so-	
	no investiti dei più ampi poteri per la gestione della so-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla leg-	
	ge o dal presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisione che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventua-	
	li modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di ammi-	
	nistrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavo-	
	ri e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 30 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	

	consiglieri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso	
	di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta e-	
	lettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in cari-	
	ca.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 31 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 c.c., purchè la maggioranza resti costituita	
	da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sinda-	
	cale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Articolo 32 (Compensi)	

	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore Unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 33 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo Amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 34 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 35 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	
	ni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 36 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	100.000,00 (euro centomila). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e se-	
	guenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art.36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	

	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art.35, comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le rego-	
	le procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 37 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92,	
	n.59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 40 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo, per meglio disciplinare il funziona-	
	mento interno della Società e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra Cooperativa e Soci, potrà predisporre i regola-	
	menti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione del-	
	l'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.	
	Articolo 41 (Principi di mutualità,	

	indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per Azio-	
	ni, semprechè nel frattempo il numero dei soci operatori	
	non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."	
	Il Presidente quindi, dopo ampia discussione, invita pertan-	
	to l'Assemblea a voler deliberare in merito.	

	Indi l'Assemblea all'unanimità, udit le propost del Presi-	
	dente, con il voto favorevole di tutti i predetti soci, pre-	
	senti in proprio e per delega, voto espresso per alzata di	
	mano,	
	delibera	
	di approvare tutte le proposte del Presidente e quindi:	
	- di trasformare la società da cooperativa di produzione e	
	lavoro in cooperativa sociale, adeguando lo statuto nel te-	
	sto come sopra trascritto;	
	- di modificare la denominazione sociale, adeguandola alle	
	norme sulle società cooperative sociali, e quindi dall'attua-	
	le "TECNO SOCIETA' COOPERATIVA" alla nuova "TECNO SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE";	
	- di ampliare e modificare l'oggetto sociale adeguandolo al-	
	l'attività presente e futura della cooperativa, così come so-	
	pra esposto e come sopra trascritto;	
	- di modificare conseguentemente lo statuto sociale, nel te-	
	sto come sopra riportato e trascritto,	
	- di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto socia-	
	le, recante tutte le modifiche come sopra deliberate e come	
	sopra adeguato, nel testo come sopra riportato e trascritto.	
	Null'altro essendovi da discutere o deliberare e nessuno più	
	chiedendo la parola il Presidente scioglie l'assemblea essen-	
	do le ore diciassette e minuti trentacinque.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	

43 di 44

44 di 44